

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE RELATIVO A RICORSI IN APPELLO INNANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI E INNANZI AL TAR LAZIO.

SI RENDE NOTO CHE

Il Comune di Napoli intende affidare, per il periodo dal 01.06.2014 al 31.12.2015 il servizio di domiciliazione dei giudizi civili ed amministrativi promossi innanzi al Consiglio di Stato, Tar Lazio, Corte dei Conti in sede centrale, Corte di Cassazione e Tribunale Superiore delle acque pubbliche, attivi o passivi.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Raggruppamenti temporanei di professionisti legali associati, società di servizi, associazioni tra professionisti, società costituite tra professionisti che possano attestare un'esperienza nel campo delle domiciliazioni in favore delle avvocature degli enti pubblici non inferiore a tre anni, in particolare nei giudizi legali innanzi alle magistrature superiori.

Gli offerenti dovranno inoltre prevedere, nell'ambito dell'organizzazione dei mezzi, per lo svolgimento degli incarichi di domiciliazione, la collaborazione e l'apporto di un avvocato iscritto all'albo dei patrocinanti alle giurisdizioni superiori.

CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'affidamento e' previsto in base al criterio della migliore offerta di ribasso percentuale, non inferiore al 10%, su ogni singolo incarico di domiciliazione da attribuirsi, per il quale si prevede un compenso base di euro 250,00 + IVA (ed eventualmente C.P.A.), fatte salve le spese vive debitamente documentate.

CONTENUTO DELL'INCARICO

Ogni incarico di domiciliazione prevederà a titolo esemplificativo, oltre al deposito degli atti e dei documenti per la costituzione in giudizio, la possibilità, senza ulteriori oneri per il comune, della sostituzione alle udienze dei legali comunali costituiti, sulla base delle istruzioni da questi impartite, nonché tutti gli adempimenti presso le varie segreterie del giudice in cui e' incardinato il giudizio, quali: deposito ricorsi, documenti e memoria di costituzione; deposito di memorie difensive in vista delle udienze, nonché ritiro e spedizione di quelle presentate dalle controparti; ritiro e spedizione avvisi di udienze in C.d.C. e merito; ritiro e spedizione provvedimenti cautelari e di merito; notifica di atti per il tramite della corte di appello di Roma; richiesta ordinanze e decisioni con formula esecutiva e tutti gli altri adempimenti sempre connessi ai giudizi proposti.

MODALITA' E CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli offerenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, richiesta di partecipazione al presente avviso di affidamento del servizio in busta chiusa entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 24.03.2014, mediante raccomandata a mano consegnata in mani proprie al dr. Morabito Ernesto o alternativamente al dr. Maiello Pasquale o alla Sig.ra Mascolo Rosanna, presso l'Avvocatura Municipale del Comune di Napoli – Piazza Municipio, 10 - Palazzo San Giacomo – 3º piano – Ufficio Coordinamento – Settore Affari Generali (l'Ufficio è aperto per la consegna dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Sulla busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Offerta partecipazione gara per domiciliazione giudizi relativi al Comune di Napoli innanzi alle magistrature superiori".

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato documento di identità in fotocopia del sottoscrittore.

In busta chiusa separata, munita di timbro in ceralacca per ognuno dei relativi lembi, ma inclusa nella prima, dovrà essere inclusa l'offerta economica.

REQUISITI E CONTENUTO DELLE DOMANDE

I soggetti interessati dovranno indicare nella domanda di partecipazione, sempre a pena di esclusione:

- 1) Denominazione dello studio associato, dei titolari degli studi facenti parte del raggruppamento temporaneo tra professionisti legali, o della società di servizi e generalità del titolare dello studio e/o dei componenti dell'associazione professionale, del raggruppamento tra professionisti o del legale rappresentante della società offerente.
- 2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 sull'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di servizi, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 163/2006;
- 3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 sull'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.
- 4) Nell'ipotesi in cui l'offerente non sia iscritto all'albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, dichiarazione di impegno di un avvocato iscritto al predetto albo di svolgere attività di collaborazione con l'aspirante all'affidamento per lo svolgimento degli incarichi di domiciliazione.
- 5) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito di specifica esperienza e professionalità nel campo delle domiciliazioni in favore di avvocature di enti pubblici, nei tre anni antecedenti al presente avviso, cui dovrà seguire, in caso di aggiudicazione, la relativa attestazione proveniente dagli enti affidatari.

CAUZIONE DEFINITIVA

All'esito dell'aggiudicazione, l'affidatario dovrà produrre polizza fideiussoria a prima richiesta di primaria compagnia assicurativa per l'importo di euro 50.000,00.

NORME FINALI

Per l'esame delle offerte verrà nominata apposita commissione composta da dipendenti ed avvocati dell'Avvocatura Municipale.

I risultati dell'aggiudicazione verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Napoli.

Alla stipula del contratto di appalto si provvederà, successivamente all'aggiudicazione definitiva di cui sopra, nel termine di qq.15 dalla pubblicazione dei risultati.

La stazione appaltante si riserva, in caso di partecipazione di un solo operatore economico, di non procedere alla relativa aggiudicazione.

L'Avvocato Coordinatore (Responsabile del Procedimento)

avv. Fabjo Maria Ferrari

CAPITOLATO SPECIALE per

SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE RELATIVO A RICORSI IN APPELLO INNANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI E INNANZI AL TAR LAZIO.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato riguarda l'affidamento dell'attività di domiciliazione per le cause innanzi al Tar Lazio ed alle altre giurisdizioni superiori con sede in Roma, per le controversi nelle quali sia parte il Comune di Napoli. Il suddetto servizio comprende, in via meramente esemplificativa, le suddette attività:

- Ricezione e ritiro degli atti difensivi e della documentazione allegata trasmessa dall'Avvocatura Comunale di Napoli;
- · Ritiro degli atti di controparte e trasmissione degli stessi all'Avvocatura Comunale;
- Deposito degli atti in cancelleria;
- Notifica degli atti, ove necessaria:
- Sostituzione alle udienze don delega su richiesta (e senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Comunale);
- Informazione e comunicazione all'Avvocatura Comunale delle scadenze processuali stabilite dall'Autorità Giudiziaria;
- Ogni altra attività comunque connessa all'attività di domiciliazione su Roma.

L'attività di studio e di predisposizione degli atti è svolta dall'Avvocatura Comunale che provvederà ad impartire istruzioni in caso di sotituzione all'udienza, anche per le vie brevi (telefono, o posta elettronica, o posta elettronica certificata).

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di domiciliarsi in cancelleria per la singola contoversia, non potendo in tal caso il contraente pretendere alcun corrispettivo.

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

- a) Il professionista deve svolgere l'attività con la diligenza imposta dalla natura della prestazione nel rispetto dei prescritti termini processuali.
- b) Il professionista deve svolgere personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituiti ed ausiliari.
- c) Il professionista incaricato deve trasmettere tempestivamente all'Avvocatura Comunale tutte le informazioni e la documentazione depositata dalla controparte, nonchè copia dei verbali di udienza.
- d) Il professionista incaricato qualora, per qualsiasi motivo, debba assentarsi dallo studio, dovrà garantire l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato anche avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari. In tale evenienza il professionista ha l'obbligo di darne tempestiva e preventiva comunicazione all'Avvocatura Comunale, con puntuale indicazione delle modalità di espletamento della prestazione in tali periodi. L'Amministrazione Comunale non assume alcun obbligo, neppure di carattere economico, nei confronti di eventuali sostituiti od ausiliari che rimangono sotto la diretta responsabilità e direzione del professionista.
- e) Il professionista, ai sensi dell'art. 37 del Codice deontologico forense, ha l'obbligo di astenersi dal prestare attvità professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi dell'Amminstrazione Comunale; si veda anche l'art. 6 lett. c) del presente capitolato.
- f) Il professionista è vincolato agli obblighi contrattuali assunti con il presente capitolato fino alla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio delle controversie per le quali l'Amministrazione abbia affidato, nel periodo di vigenza del contratto, l'attività di domiciliazione.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RIPETIZIONE

Il contratto ha una durata di n. 19 (diciannove) mesi solari e consecutivi a decorrere dal 1° giugno 2014 . E' prevista la facoltà di ripetizione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto originario, per un massimo di ulteriori due anni nell'ipotesi in cui sia valutata positivamente l'idoneità tecnica dell'affidataria, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale da comunicarsi all'indirizzo dello studio legale prima della

scadenza del contratto.

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12 in tema di proroga tecnica.

ART. 4 - CORRISPETTIVO PER IL SINGOLO INCARICO ED IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE

Il corrispettivo per il singolo incarico verrà calcolato applicando all'importo a base dell'avviso pubblico la percentuale di ribasso offerta dal professionista, oltre IVA (ed eventualmente CPA) nei termini di legge.

L'importo stimato del contratto è inferiore a 50.000,00 Euro per il periodo di durata dello stesso, incluse IVA e CPA e verrà corrisposto solo in ragione delle prestazioni effettivamente richieste e delle controversie pervenute nel periodo di vigenza del contratto.

L'importo stimato complessivo potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione in ragione del numero effettivo delle prestazioni di domiciliazioni richieste e l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni, senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, determinato ai sensi dell'art. 4, verrà corrisposto dietro presentazione della fattura che riporterà il Codice identificativo gara della presente procedura (CIG). Il professionista presenterà la fattura al termine della controversia; la stessa verrà verificata e trasmessa agli Uffici competenti per il pagamento.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente su un conto corrente bancario/postale dedicato, anche in maniera no esclusiva, e comunicato all'Amministrazione ai sensi del successivo art. 13.

ART. 6 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI INTERPELLO

Fatto salvo quanto specificatamente previsto al successivo art. 10, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto della diligenza richiesta dal professionista che comporti l'inosservanza di un termine processuale sanzionato con la decadenza dell'attività processuale;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto di cui al successivo articolo 8;
- c)assunzione di incarichi di rappresentanza e/o domiciliazioni in cause contro l'Amministrazione Comunale di Napoli.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si applicano le disposizioni di cui all'art. 1453 e ss del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1458, comma 1 ultimo alinea, Cod. Civ. Gli effetti della risoluzione non si estendono alle prestazioni già eseguite, purchè correttamente svolte e documentate.

In caso di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3, DPR 252/1998 l'Amministrazione – fatta salva la facoltà di procedere a nuova procedura negoziata – interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura risultanti dalla relativa graduatoria, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.

Si applica al contratto la clausola del solve et repete limitativa della proponibilità di eccezioni ai sensi dell'art. 1462 c.c.

ART. 7 - PENALI

Fatto salvo quanto previsto negli artt. 6 e 10 del presente capitolato, in tutti gli altri casi di inosservanza degli obblighi prestazionali previsti nel presente capitolato sarà applicata, previa contestazione, una penale pari a 100 Euro per singola violazione, salvo risarcimento ulteriori danni.

Il Dirigente competente, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dall'aggiudicatario, potrà stabilire discrezionalmente di non applicare la suddetta penale qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità e non abbia comportato danni per l'Amministrazione.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da part4e dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'art. 2 secondo e quarto capoverso, è fatto divieto al professionista di cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi.

ART, 9 - FACOLTA' DI RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dandone comunicazione al contraente con un prevviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso dell'Amministrazione il professionista ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente svolte e documentate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando ora per allora, a qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria ed ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 10 - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E STUDIO IN ROMA

Il servizio è riservato a raggruppamenti temporanei di professionisti legali associati, a società di servizi, ad associazioni tra professionisti, a società costituite tra professionisti che possano attestare un'esperienza nel campo delle domiciliazioni in favore delle avvocature degli enti pubblici non inferiore a tre anni, con studio in Roma e che dovranno prevedere, nell'ambito dell'organizzazione dei mezzi, per lo svolgimento degli incarichi di domiciliazione, la collaborazione e l'apporto di un avvocato iscritto all'albo dei patrocinanti alle giurisdizioni superiori.

Il mancato rispetto della presente disposizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e l'Amministrazione – fatta salva la possibilità di procedere a nuova procedura negoziata – interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura risultanti dalla relativa graduatoria, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.

La mancanza di uno studio in Roma o l'inadempimento all'obbligo di aprire uno studio in Roma entro 15 giorni dall'aggiudicazione comporterà, oltre alla risoluzione di diritto del contratto, anche la corresponsione di una penale a favore dell'Amministrazione Comunale pari a 3.000,00 Euro, salvo maggior danno.

ART, 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il contraente è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in ragione dell'esecuzione della prestazione ed assume l'obbligo di osservare e di far osservare (in caso di ausiliari e/o sostituiti) le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003. In particolare ha l'obbligo di :

- utilizzare i dati di cui entra in possesso in ragione dell'esecuzione della prestazione, solo per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, con divieto di qualsiasi altra utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, nonchè il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto dell'art. 31 del D. Lgs. n. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste agli artt. 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. n. 196/2003, che
 configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente
 specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure
 minime di sicurezza".

Prima dell'inizio effettivo del servizio, il contraente dovrà indicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, che verrà nominato "Titolare del trattamento dei dati personali" e dovrà comunicarlo all'Amministrazione Comunale.

ART. 12 - PROROGA TECNICA

Laddove ne ricorresse l'esigenza, il contraente, alla scadenza naturale del contratto, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, si obbliga a concedere una proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per ulteriori tre mesi, allo scopo di garantire la continuità del servizio, a semplice richiesta

dell'Amministrazione Comunale, da inoltrarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. prima della scadenza.

ART. 13 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a comunicare, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, le coordinate del conto corrente postale/bancario dedicato, anche in maniera non esclusiva, ai pagamenti dei corrispettivi del presente affidamento, nonchè i nominativi dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso. Nel caso di violazioni alle norme sulla tracciabilità si applicano le conseguenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti sarà competente il Foro di Napoli.

E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente affidamento ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART, 15 - CAUZIONE DEFINITIVA E MODALITA' DI SVINCOLO

Il contraente deve produrre la dovuta cauzione definitiva costituita secondo le modalità previste nell'avviso pubblico e così come disciplinate dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Tenuto conto che le prestazioni oggetto dell'affidamento, per loro natura, non si esauriscono alla scadenza biennale del contratto, ma sono destinate a concludersi al termine delle singole controversie per le quali è stata richiesta la specifica attività di domiciliazione, la garanzia sarà svincolata con le seguenti modalità: quanto al 75% solo al termine del biennio di durata del contratto; quanto al restante 25% solo all'esaurimento di tutte le prestazioni richieste ed affidate nel biennio di durata del contratto.